

Numero 34 Anno 6 - Febbraio 2019 - Edizione Online

LavoroWelfare

PER UN NUOVO RIFORMISMO



Associazione
LAVORO&WELFARE

CENTRO STUDI
PREVIDENZA

Reddito di Cittadinanza Quota 100: le criticità in evidenza

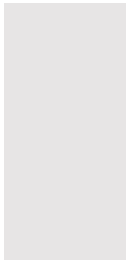


Associazione
LAVORO&WELFARE

Reddito di Cittadinanza – Quota 100: le criticità in evidenza

Indice

Tra propaganda e realtà <i>Cesare Damiano</i>	3
Quota 100, il contesto normativo <i>Manuela Naldi, Ruben Schiavo</i>	5
Arriva Quota 100 <i>Antonio Pellegrino</i>	10
Donne e Pensioni <i>Maria Luisa Gnechi</i>	14
La finta pensione di Cittadinanza <i>Antonio Pellegrino</i>	17
Reddito di Cittadinanza <i>Anna Giacobbe</i>	21
Blocco dell'indicizzazione 2012-2019 <i>Fabio Porcelli</i>	26
Opzione Donna <i>Anna Giacobbe</i>	31
Povertà relativa <i>Patrizia Maestri</i>	35
E la nona salvaguardia? <i>Antonio Boccuzzi</i>	38
Fondi Bilaterali <i>Rocco Freda</i>	42
Riscatto dei contributi <i>Salvatore Cavallo</i>	45



Aggiornato al 19/02/2019
Coordinamento editoriale: Luciana Dalu, Vittorio Liuzzi
Progetto grafico: Mattia Gabriele

Per approfondire i temi trattati in questo numero e, più in generale, il panorama attuale della previdenza in Italia, potete scaricare, attraverso i link in questa pagina:

- *l'analisi del "Rendiconto sociale Inps 2017", realizzato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, curata dal Centro Studi Previdenza di Lavoro&Welfare;*

<https://bit.ly/2TdWamW>

- *il numero 33 della nostra rivista, basato sul convegno tenuto dall'Associazione, il 20 ottobre, a Roma, intitolato "Mettere in/sicurezza lo Stato sociale".*

<https://bit.ly/2E99keZ>

Tra propaganda e realtà

Editoriale

Questo numero di LavoroWelfare è dedicato alla discussione generata dalla legge di Bilancio 2019 e, in particolare, ai provvedimenti cardine della manovra: Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Nelle pagine che seguono troverete i risultati delle **analisi condotte dai componenti del nostro Centro Studi Previdenza**.

L'orizzonte della discussione è assai vasto perché implica temi sociali di grande portata. E, insieme a essi, il futuro del Paese. Perché la manovra portata a conclusione dalla maggioranza è frutto di un percorso assai avventuroso. In primo luogo, viene chiamata in causa la credibilità delle forze che compongono il Governo, che sul reddito di cittadinanza e sulla "abolizione" - o riforma - della legge Fornero hanno costruito - nel tempo e nelle elezioni del 4 marzo 2018 in particolare - una parte consistente delle proprie strategie e fortune politiche; il MoVimento 5 Stelle ha tenuto il Reddito di Cittadinanza tra gli elementi fondamentali della propria agenda politica da sempre. La Lega - allora ancora "Nord" - fu la forza che segnatamente non votò il decreto "Salva Italia" e, quindi, la manovra sulle pensioni nota come "riforma Fornero". La prima osservazione politica è dunque che i provvedimenti che ci troviamo a discutere vengono, in un certo senso, da lontano. Mentre le altre forze protagoniste del confronto politico nel nostro Paese e di alcune stagioni del suo governo hanno, in un primo tempo, accettato il "rigore" dei conti - e perciò la sua asprezza sociale, arrivando, poi, almeno alcune, a cercare di battere strade diverse, M5S e Lega si sono sempre visibilmente opposte a questo principio.

In seguito, i governi guidati dal Partito Democratico hanno imboccato strade, almeno

Cesare Damiano, è
presidente dell'Associazione
Lavoro&Welfare

in parte, diverse. Il Governo Renzi, che in un primo momento aveva rifiutato il confronto con le parti sociali, accettò nel 2016 di sedersi al tavolo con i sindacati dei lavoratori e aprì all'introduzione di forme di flessibilità pensionistica impedita dalla legge Fornero. Nacquero da quel tavolo - come effetto del Verbale allora sottoscritto - provvedimenti come l'Ape sociale e volontaria concepiti su quella base. Nel 2017, il Governo Gentiloni operò nella direzione del contrasto alla povertà, introducendo il Reddito di Inclusione. Intanto, nel corso della XVII Legislatura, vennero realizzate sei delle otto salvaguardie per gli esodati.

Sta di fatto, che il centrosinistra non è riuscito a capitalizzare nel discorso pubblico e nella sensibilità dell'elettorato la qualità di quei provvedimenti e di quel cambio di direzione. Gli effetti dirompenti del Jobs Act e del tentativo fallimentare di riforma costituzionale ne hanno, indubbiamente, "coperto" la portata nella percezione del pubblico. Mentre buon gioco hanno avuto il MoVimento 5 Stelle e la Lega di Salvini nel rivendicare quella "coerenza" - seppur per molti versi strumentale - nell'opposizione all'idea stessa di rigore nel Bilancio pubblico.

Giungiamo, con queste premesse storiche, all'avvio della XVIII Legislatura e alla nascita del Governo Gialloverde. M5S e Lega devono, a qualunque costo, far fronte alle promesse elettorali fondate, va detto, su un'autentica e diffusa richiesta di protezione sociale. Al punto che, annunciata trionfalmente dal balcone di Palazzo Chigi la "abolizione della povertà" con la stesura della bozza della legge di Bilancio 2019, inizia il complesso e "nervoso" iter del confronto con le Istituzioni europee, soprattutto il Consiglio composto dai Governi, che vede la demolizione del presupposto di una crescita del 2,5 per cento del Prodotto Interno Lordo, cardine su cui si regge la spesa per la realizzazione di Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Via via, il target di crescita scende. È di pochi giorni fa l'annuncio delle previsioni della Commissione Europea che mettono la crescita italiana all'ultimo posto (0,2%) tra i Paesi membri.

La domanda di fondo è, dunque, come reggeranno al confronto con la realtà due provvedimenti che appaiono concepiti in modo confuso e farraginoso e con un difetto che non può essere in alcun modo taciuto. Un orizzonte e uno stanziamento di risorse che non hanno alcun carattere strutturale. Punto questo di estrema gravità. Perché sia chiaro: sul fronte delle pensioni, la legge Fornero non è stata né abolita né riformata. È ancora lì a parte che per un'eccezione che riguarda solo i nati fino al 1959, i quali saranno interessati a Quota 100 che, come sappiamo, scade a fine 2021 (i nati nel 1960 raggiungeranno i 62 anni di età, utili per andare in pensione, solo nel 2022). Ancora, la struttura del Reddito di Cittadinanza mette in una relazione confusa lotta alla povertà e mercato del lavoro. Presupposto che non regge in un tempo - quello dei workingpoor - in cui si può avere un lavoro ed essere poveri. Con l'aggravante dell'inadeguatezza del sistema dei Centri per l'impiego certo non risolta dall'assunzione di navigatori precari.

In queste pagine sarà approfondita in modo analitico la struttura di quei provvedimenti. Saranno illustrate le proposte di cambiamento messe a punto dai nostri esperti. Un lavoro che abbiamo svolto nella convinzione che mettere quei provvedimenti in una prospettiva realistica, sia lavoro utile al Paese e tutti gli attori del dibattito su queste materie.

Non basta fare una opposizione ideologica alle scelte del Governo. Occorre indicare quali sono le alternative e le correzioni in grado di eliminare le disuguaglianze e le contraddizioni contenute nei provvedimenti legislativi mentre è in corso la battaglia parlamentare sul "Decretone".

Quota 100

Il contesto normativo

La pensione con "Quota 100" nasce sotto la spinta di una necessità condivisa dai mondi della politica e del lavoro: rendere l'attuale sistema pensionistico più flessibile. Un sistema flessibile deve rispondere a diverse necessità: permettere al lavoratore con una determinata età o anzianità, di scegliere, anche con incentivi o disincentivi, se continuare a lavorare o percepire una pensione; garantire una tutela a coloro che sono stati espulsi dal mondo del lavoro prima di raggiungere l'età della vecchiaia; prevedere la possibilità di utilizzare la contribuzione già versata per coloro i quali si trovano costretti a lasciare il lavoro per cause familiari, di salute perché fanno un lavoro gravoso.

L'obiettivo a cui tendere è quello di individuare e introdurre un criterio di flessibilità sistematico e generale che tenga conto delle differenze tra i vari casi e che riporti certezza e fiducia nel nostro sistema pensionistico.

"Quota 100" introduce indubbiamente una maggiore flessibilità nel sistema, ma non è una misura strutturale, bensì sperimentale, destinata agli assicurati che hanno raggiunto o che raggiungeranno, nel triennio 2019-2021, il requisito contributivo minimo di 38 anni, congiuntamente ad un'età anagrafica pari o superiore a 62 anni.

Fornendo un quadro sintetico delle attuali possibilità di pensionamento, vediamo in quale contesto si inserisce la pensione "Quota 100" prevista dall'art. 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Pensione anticipata: sia nel sistema misto che

in quello contributivo, la pensione anticipata (anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia) si consegue con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. L'aggancio automatico alla speranza di vita, già previsto dal decreto legge 78/2010, tende nel tempo ad annullare questa possibilità di pensionamento, in quanto vi saranno requisiti contributivi sempre più elevati e, contestualmente, generazioni di lavoratori con carriere discontinue e che, sempre più tardi, si inseriranno nel mondo del lavoro. Il blocco della speranza di vita fino al 2026, previsto per questa tipologia di prestazione dall'art. 15 del decreto legge 4/2019, potrebbe essere l'occasione per riconsiderare in maniera organica il meccanismo automatico legato alla speranza di vita che, da un lato, ritarda la data di pensionamento e, dall'altro, incide negativamente nel calcolo della pensione attraverso la revisione dei coefficienti di trasformazione.

Pensione di vecchiaia: per questa prestazione non è stata prevista dal decreto legge 4/2019 la sospensione degli adeguamenti dell'età anagrafica alla speranza di vita e quindi da gennaio 2019 è scattato l'aumento pari a cinque mesi che ha portato l'età pensionabile a 67 anni. Se tale automatismo non verrà modificato con un intervento normativo, l'età della vecchiaia sarà destinata ad aumentare nei prossimi anni, rendendone sempre più difficile l'accesso.

In tema di pensione di vecchiaia, ricordiamo inoltre che l'innalzamento repentino dell'età pensionabile negli anni 2010 e 2011 (soprattutto per le donne) ha creato disuguaglianze fra persone con età contigue e non sono stati previsti sufficienti strumenti di coordinamento e di transizione fra le norme ante e post decreto legge 201/2011.

In questo contesto, in cui non esiste una forma di flessibilità per chi, pur avendo requisiti anagrafici elevati, non ha maturato un'anzianità contributiva consistente, l'unico intervento rilevante è stato l'istituzione dell'Ape sociale, ossia un'indennità che accompagna alla pensione di vecchiaia coloro che hanno minimo 63 anni di età e che presentano condizioni soggettive, quali assistere un familiare con handicap, essere disoccupati o inabili, nonché svolgere un lavoro gravoso. La contribuzione richiesta per questo tipo di indennità varia a seconda della condizione soggettiva e sono previste riduzioni dell'anzianità contributiva per donne con figli. Questa misura sperimentale già prevista fino al 31 dicembre 2018, è stata prorogata anche per il 2019 dal decreto legge 4/2019.

La proroga dell'Ape Sociale ha sicuramente conseguenze positive poiché permette di non lasciare senza tutela alcune categorie di lavoratori; ma oggi occorre riflettere sulla necessità di introdurre una misura strutturale che preveda la possibilità di conseguire una pensione di vecchiaia "anticipata", attraverso la previsione di requisiti anagrafici ridotti oppure utilizzando la contribuzione figurativa e le maggiorazioni del servizio per valorizzare quelle situazioni soggettive, lavorative o familiari che hanno determinato la discontinuità della carriera.

Quota 100, agganciata ad un sistema di decorrenze posticipate (le cosiddette "finestre") rappresenta un'alternativa alla pensione anticipata e alla pensione di vecchiaia, ma riguarderà coloro che maturano i requisiti previsti entro il 2021; inoltre l'età anagrafica e i contributi sono requisiti fissi e non mobili e sicuramente

questo meccanismo privilegia le carriere lavorative lunghe che presentano carattere di continuità.

Le criticità del decreto: il regime previsto per i dipendenti pubblici

La maggiore problematica interpretativa riguarda la questione del regime differenziato previsto per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che possono conseguire la pensione "Quota 100", decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti, in deroga alla norma generale che prevede una finestra pari a tre mesi.

Il decreto al comma 6 art. 14 prevede il regime differenziato così articolato: "Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; [...]"

Questa specificità del rapporto di pubblico impiego altro non si traduce che nel timore di un esodo di massa, con conseguenze negative sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Questa differenziazione risponde dunque a motivazioni di natura organizzativa.

La prima questione da porsi è: a chi si applica questo trattamento? L'interpretazione sia letterale che sistematica, nonché costituzionalmente orientata, porta a ritenere, visto che si parla di buon andamento della pubblica amministrazione, che questa scansione temporale delle uscite (finestra di sei mesi) valga solo per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (che abbiano cioè un rapporto ancora in essere con la pubblica amministrazione). Non è ipotizzabile l'applicazione di questa disposizione anche a coloro che, già dipendenti di una pubblica amministrazione, siano cessati al momento in cui richiedano di accedere alla pensione "Quota 100". L'art. 14 del decreto legge 4/2019 al comma 6 prevede una norma che deroga in maniera peggiorativa rispetto alla disciplina generale ex art. 14 decreto legge 4/2019 comma 1, e pertanto è di stretta applicazione e interpretazione. Perciò, coloro che hanno maturato i requisiti richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico con quota 100, pur essendo stati pubblici dipendenti, andranno in pensione con le scadenze temporali previste per la generalità dei lavoratori, altrimenti si profilerebbe una disparità di trattamento incostituzionale. Se si ipotizzasse un'interpretazione diversa da quella pocanzi fornita verrebbe meno la *ratio* della norma stessa: garantire all'ammi-

nistrazione pubblica un cuscinetto di tempo che permetta un turnover regolato.

Un'ulteriore problematica deriva dall'interpretazione del punto c) dell'art. 14 decreto legge 4/2019 comma 6 che recita: "la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi".

Si segnala innanzitutto come la terminologia utilizzata sia imprecisa, perché parlare oggi di domanda di collocamento a riposo è non solo inopportuno ma anche fuorviante. Si tratta di un istituto desueto per la maggiore parte dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è, da tempo, privatizzato.

Al di là della questione terminologica il vero problema è quello di capire a cosa si riferisca il termine preavviso utilizzato dalla norma. Leggendo la disposizione dovremmo ritenere che questo preavviso non possa riferirsi al preavviso lavorativo previsto dall'art. 2118 c.c. e disciplinato dai CCNL, ma che si tratti invece, di una norma che va ad affiancarsi a esso: una comunicazione che permette all'amministrazione di organizzarsi e approntare gli strumenti per la sostituzione del dipendente.

Quindi il preavviso di sei mesi a cui fa riferimento la norma in esame pare debba essere inteso non come preavviso lavorato, ma unicamente come lasso temporale che deve intercorrere tra la comunicazione e la cessazione del rapporto di lavoro, termine quindi che non può considerarsi sospeso nel caso di malattia o ferie del dipendente (che invece, di norma, sospende il preavviso di minor durata contrattualmente previsto).

Le criticità del decreto: compatibilità con i redditi percepiti

La riforma prevede che non sono cumulabili con la pensione "Quota 100" i redditi da lavoro dipendente o autonomo a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Sono fatti salvi, invece, i redditi da lavoro autonomo occasionale, attualmente, nei limiti complessivi di 5.000 euro lordi annui. Questa fattispecie è una novità nel sistema pensionistico italiano in quanto nessun istituto aveva finora previsto un'incumulabilità dei redditi da lavoro con una pensione anticipata o di vecchiaia. Unica eccezione, anche se si tratta di un'indennità che accompagna alla pensione, è stata l'Ape Sociale. Essa non è compatibile con redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che superino nell'anno l'importo di 8.000 euro lordi oppure con quelli derivanti da lavoro autonomo che superino l'importo di 4.800 euro lordi. Si può considerare pertanto l'incumulabilità prevista dal "decretone", non come una mera condizione per l'accesso a trattamenti assistenziali, bensì come un disincentivo all'utilizzo del sistema "Quota 100" nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla recente Legge di Bilancio.

Ad aggravare la situazione è stato il dubbioso intervento interpretativo della normativa da parte dell'Inps. Il concetto di cumulabilità sta a significare che le due tipologie di reddito non possono essere sommate tuttavia hanno diritto di coesistere. In termini tecnici, in caso di redditi da lavoro inferiori all'importo della

pensione "Quota 100", quest'ultima andrebbe decurtata di pari valore. In caso di redditi superiori all'importo di pensione, la stessa andrebbe sospesa. Tuttavia, la Circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019, al punto 1.4, specifica che, per tutto il periodo di percezione della pensione, fino al raggiungimento dell'età prevista per quella di vecchiaia, redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa sospendono l'erogazione del trattamento pensionistico fino alla fine dell'anno. Ad esempio, se un soggetto con pensione Quota 100, lavora come dipendente anche una sola giornata nel mese di gennaio, viene sospeso il trattamento pensionistico per l'intero anno. L'interpretazione da parte dell'Istituto appare pertanto molto più simile al concetto di incompatibilità piuttosto che a quello di incumulabilità come il legislatore ha specificato nell'art. 14 del decreto. Di fatti, la penalità è uguale a quella prevista per i titolari di Ape Sociale tuttavia, a differenza di Quota 100, questi possono percepire compensi fino a 8.000 euro. Inoltre, la norma non parla di semplice incumulabilità bensì specifica che la concessione dell'indennità "è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa". Dunque, l'interpretazione dell'Istituto, riguardo la sospensione annuale della pensione, non è congrua con il concetto di cumulabilità reso dal legislatore disincentivando così ancor più l'utilizzo del trattamento pensionistico "Quota 100".

Conclusioni

"Quota 100" va ad aggiungersi ad altri strumenti che permettono di ritirarsi dal lavoro contribuendo così ad arricchire il complesso sistema pensionistico italiano. La flessibilità in uscita, in caso di necessità, è un mezzo che si lega con gli ultimi cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro ed è uno strumento di equità sociale basato sul riconoscimento del fatto che non tutti i lavori sono uguali. L'introduzione di un pensionamento anticipato uguale per tutti, aumenta le possibilità del lavoratore di accedere alla pensione, tuttavia non consente a chi si trova in uno stato di bisogno (disoccupati, portatori di handicap ecc.) di avere una via agevolata all'accesso anticipato alla pensione. È ragionevole affermare, inoltre, che la norma riguardi in particolar modo gli abitanti del Nord e gli uomini (le donne, e i cittadini del Sud, accendono più facilmente alla pensione di vecchiaia a causa di vite contributive di media inferiori). Un altro aspetto da osservare è la sperimentabilità triennale della misura. Ad oggi le modalità di accesso "con scadenza" diventano quattro: Quota 100, Ape sociale, Ape volontaria, Opzione Donna.

Il sistema viene reso, così, complesso e insicuro; un tema che comprende altresì chi usufruirà dei benefici fra trenta o quarant'anni, necessita di una visione coerente e lungimirante. È necessario riordinare il vasto sistema pensionistico sotto poche ma definite e strutturate modalità di accesso pensionistico differenziando chi ha un effettivo bisogno - sociale, fisico e/o lavorativo - da chi riesce a proseguire più a lungo la sua vita lavorativa.

Arriva Quota 100

... e poi?

Tutti contenti. Con quota 100 migliaia di persone potranno andare in pensione nei prossimi tre anni. Era scritto nel "contratto di governo". Una promessa mantenuta. Ma la domanda che pochi si pongono e a cui nessuno risponde è la seguente: di cosa non si è tenuto conto?

Provo a rispondere a questa domanda cominciando da lontano: da quando non c'era la legge Fornero e si poteva andare in pensione senza sottostare agli odiati vincoli.

Sia chiaro, nel 2011 è stato fatto un vero e proprio scippo ai danni di pensionati presenti e futuri, con sacrifici che non si esauriscono con la fine della fase di emergenza, ma durano tutta la vita e pregiudicano l'accesso alla pensione delle generazioni future.

Si pensi al blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo. L'unica "patrimoniale" applicata in Italia in una fase in cui l'inflazione viaggiava tra il due e il tre per cento. Oppure all'innalzamento fino a 70 anni del requisito di età per la pensione di vecchiaia che colpisce lavoratori e lavoratrici impiegati in lavori poveri e meno tutelati. In questo contesto i più penalizzati sono quelli che hanno iniziato l'attività dal 1996, sui quali pesano per intero gli effetti di un mercato del lavoro sempre più precarizzato e con bassi salari.

Si pensi ancora al brusco innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia che ha colpito le donne di tutti i settori con conseguenze non ancora del tutto conosciute e pubbliciz-

zate. Per non parlare dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti contributivi e di quelli riferiti all'età, un doppio salto che non trova riscontro in altri sistemi europei.

E infine, si pensi all'aumento dell'età oltre i 65 anni per accedere all'assegno sociale, l'unica misura di contrasto alla povertà per le persone anziane esistente in Italia.

Se questo è il quadro dei problemi sui quali intervenire, ciò che manca è un'indicazione di priorità nelle azioni da intraprendere, tanto più necessaria vista l'onerosità degli interventi a fronte di risorse limitate.

Equità non significa che i problemi si devono risolvere tutti in una volta; vuol dire cominciare da chi sta peggio. In questo campo sta peggio chi è in attesa di pensione, avendo perso il lavoro, oppure che alla pensione ci arriverà a 70 anni e oltre in quanto l'importo è troppo basso perché la pensione stessa possa essere liquidata prima.

L'intervento - fatto nel 2011 - sull'età per la pensione di vecchiaia e sui requisiti contributivi per la pensione di anzianità/anticipata è stato pesante ma ha prodotto effetti differenziati per sesso e categoria di pensione.

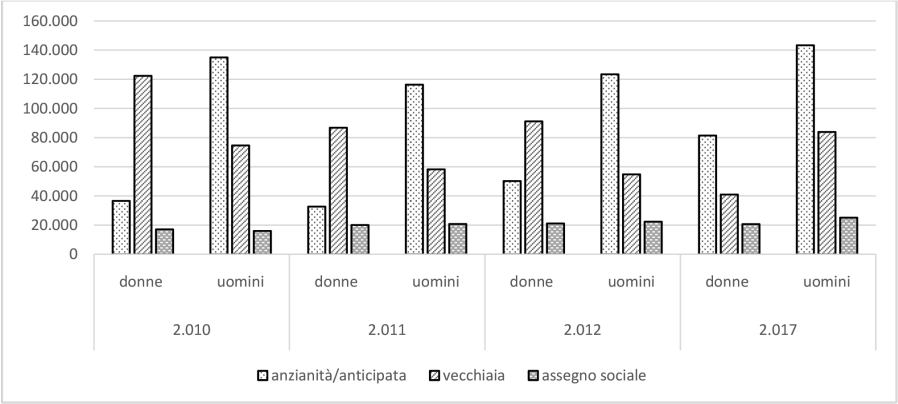
Fino al 31 dicembre 2011, l'età per la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti e autonomi dei settori privati è fissata a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini; per i lavoratori dei settori pubblici l'età è di 65 anni per uomini e donne. In entrambi i casi per la decorrenza della pensione devono trascorrere 12/18 mesi per la cosiddetta finestra.

Per la pensione di anzianità le vie di accesso erano due: la prima era quella cosiddetta delle quote per cui nel 2011 si poteva andare in pensione con quota 96 data avendo almeno 35 anni di contributi e, come minimo, 60 di età (61+35, 60+36), con una "finestra" di 12/18 mesi; la seconda con 40 anni di contributi senza vincolo di età e una "finestra" di 15/21 mesi.

La legge 214/2011 ha cambiato tutto. Ha incorporato le finestre nell'età legale per la pensione di vecchiaia, ha velocizzato l'equiparazione dell'età per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne dei settori privati creando un'evidente ingiustizia. Ha differenziato, inoltre, il requisito contributivo per la pensione di anzianità/anticipata distinguendo, anche in questo caso, tra donne e uomini, ha agganciato i requisiti di età e contributivi all'incremento della speranza di vita.

Tutto questo ha prodotto un profondo mutamento nel numero di pensioni liquidate a partire dal 2012, con rilevanti differenze di genere. Per brevità, l'analisi è stata limitata ai due anni precedenti la legge "Fornero" e al primo e ultimo anno disponibile dopo l'entrata in vigore della stessa legge. La tendenza è abbastanza chiara, al di là di discontinuità dovute alle coorti di nascita e al succedersi delle nuove regole.

pensioni liquidate	2.010		2.011		2.012		2.017	
	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini
anzianità/anticipata	36.644	135.085	32.723	116.406	50.286	123.523	81.472	143.439
vecchiaia	122.423	74.710	86.840	58.333	91.223	54.902	41.044	83.941
assegno sociale	17.122	16.102	20.147	20.824	21.223	22.463	20.710	25.218



Le pensioni di vecchiaia liquidate in favore delle donne sono notevolmente diminuite mentre quelle degli uomini sono rimaste sostanzialmente stabili. Questo si spiega con il fatto che l'età per la pensione di vecchiaia per gli uomini non è cambiata, fatto salvo l'adeguamento alla speranza di vita.

Per le donne, sia per le lavoratrici pubbliche, per le quali l'aumento dell'età si era già verificato prima del 2011, sia per quelle private, la cui età di accesso alla pensione di vecchiaia è cambiata a partire dal 2011.

Nel 2018 è andata anche peggio.

fondo pensioni lavoratori dipendenti				
pensioni con decorrenza nei rispettivi anni	2017		2018	
	donne	uomini	donne	uomini
vecchiaia	24.958	33.019	8.792	31.458
anzianità	27.621	68.975	27.261	62.848

Le pensioni di vecchiaia liquidate in favore delle donne sono crollate a 8.792 - circa un terzo di quelle liquidate in favore degli uomini - mentre il numero delle

pensioni di anzianità/anticipata, rispetto all'anno precedente, è rimasto pressoché invariato.

Per un esame più completo dal punto di vista dell'equità occorrono ulteriori informazioni circa la condizione lavorativa di chi accede alla pensione. È evidente che non è la stessa cosa scegliere di andare in pensione mentre si ha un lavoro oppure dover attendere la pensione da disoccupato. Su questo si dovrà tornare a riflettere.

Per ora appare evidente che se si fosse ragionato in termini di priorità ed equità le scelte sarebbero state altre.

Donne e Pensioni

Un credito da riscuotere

Nel 2018 solo 8792 donne hanno ottenuto la liquidazione della pensione di vecchiaia, come evidenziato nel testo precedente di Antonio Pellegrino, per capire questo dato, rispetto alle 100mila donne che, mediamente, prima del 2011, andavano in pensione di vecchiaia, bisogna riguardare lo schema "perfido" contro le donne nate nell'anno 1952 concepito con il decreto "Salvitalia".

Va ricordato che le donne nate nel 1952 pensavano di poter andare in pensione di vecchiaia a 60 anni - nel 2012 - e hanno scoperto, dalla sera alla mattina, di dover aspettare da un minimo di tre a un massimo di ben sette anni.

Dal 2020 torneranno i pensionamenti a regime ordinario come prima del 2011: si tornerà alla normalità dopo 10 anni.

Va messa in evidenza la differenza di decorrenza della pensione di vecchiaia per donne nate nello stesso anno, alcune delle quali si sono trovate intrappolate in una finta gradualità dell'aumento del requisito dell'età per la pensione di vecchiaia. Una rincorsa di vari aumenti, definiti già nel "Salvitalia", che si sommano all'aumento dell'aspettativa di vita, per cui, per le donne nate a gennaio e febbraio 1952, lo spostamento della pensione è stato di tre anni; per una nata ad aprile, di cinque anni e mezzo; chi è nata nel maggio 1952, è ancora riuscita ad andare in pensione a gennaio 2018; ma la donna nata solo un mese dopo, a giugno 1952, andrà in pensione a luglio 2019. Praticamente, per il meccanismo perverso dell'innalzamento dell'età della

pensione di vecchiaia delle donne, da febbraio 2018 a luglio 2019 possono essere andate in pensione di vecchiaia solo quelle che hanno scelto volontariamente di non utilizzare il primo accesso utile.

Per questo nel 2018 c'è stato il crollo delle pensioni di vecchiaia, sono potute andare in pensione solo le lavoratrici autonome o iscritte alla gestione separata. Il 2018 è stato l'anno del pensionamento "impossibile" per le lavoratrici dipendenti nate dopo l'aprile 1952.

Donne nate nel 1952

Pensione di vecchiaia - donne lavoratrici dipendenti settore privato

Nate entro il mese di	Matura il requisito il mese di	All'età di	In pensione dal
Gennaio 1952	Ottobre 2015	63 anni e 9 mesi	1° novembre 2015
Febbraio 1952	Novembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° dicembre 2015
Marzo 1952	Dicembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° gennaio 2016
Aprile 1952*	Novembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° dicembre 2017
Maggio 1952*	Dicembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° gennaio 2018
Giugno 1952*	Giugno 2019	67 anni	1° luglio 2019
Luglio 1952*	Luglio 2019	67 anni	1° agosto 2019

(*) per le nate entro il 31/12/1952 vi può essere stata un'unica possibilità di gradualità, anticipare il pensionamento a 64 anni e 7 mesi solo con i requisiti particolari del comma 15/bis art 24 L214/2011, purtroppo si è trattato di poche centinaia di donne

Pensione di vecchiaia - lavoratrici autonome ed iscritte alla gestione separata

Nate entro il mese di	Matura il requisito il mese di	All'età di	In pensione dal
Gennaio 1952	Agosto 2018	66 anni e 7 mesi	1° settembre 2018
Febbraio 1952	Settembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° ottobre 2018
Marzo 1952	Ottobre 2018	66 anni e 7 mesi	1° novembre 2018
Aprile 1952	Novembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° dicembre 2018
Maggio 1952	Dicembre 2018	66 anni e 7 mesi	1° gennaio 2019
Giugno 1952	Giugno 2019	67 anni	1° luglio 2019

Nella scorsa legislatura abbiamo svolto un'indagine conoscitiva sull'impatto di genere delle riforme previdenziali e della manovra Fornero, ne è emerso chiaramente che le donne sono in credito, ma anche nell'attuale decreto su quota 100 si è bloccata l'aspettativa di vita per le pensioni anticipate, canale di uscita dal lavoro maschile e non sulla pensione di vecchiaia.

Per le donne si deve agire sull'età per la pensione di vecchiaia: almeno sull'Ape sociale si sono pensati 2 anni di riduzione dei contributi necessari per tener conto dei figli, ma i lavori di cura vanno valorizzati in modo significativo.

L'obiettivo da raggiungere sarebbe la pari responsabilità professionale e familiare tra uomini e donne, come già prevista teoricamente dalla legge 125 del 1991, ma ancora lontana dalla realizzazione, fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto bisogna compensare le donne di tutto il lavoro gratuito che svolgono per la società e la famiglia.

Nel 2011 si sono tolti i 5 anni di anticipo per la pensione di vecchiaia rispetto agli

uomini senza garantire nulla in cambio.

Vanno studiate misure a favore delle donne che vadano ad incidere sull'età per la pensione di vecchiaia che è il canale di uscita delle donne e che permettano di aumentare la misura della pensione con il riconoscimento di contribuzione figurativa per i lavori di cura.

La finta pensione di Cittadinanza

Per pochi “fortunati”

Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto nell'ordinamento italiano il reddito di cittadinanza, che per le persone di età pari o superiore a 67 anni - età che sarà adeguata, negli anni, all'incremento della speranza di vita - prende il nome di pensione di cittadinanza; una prestazione che richiama i trattamenti previdenziali ma che con la pensione non ha nulla a che vedere.

Si tratta di una misura di contrasto alla povertà economica delle persone anziane, utile certo ma che pochi vedranno a causa dell'elevata età di accesso, delle soglie di ISEE e di reddito, e del valore stesso della prestazione.

Nei lavori preparatori e nelle bozze circolate prima dell'approvazione del decreto legge, l'età di accesso al beneficio era fissata all'età di 65 anni, non adeguati alla speranza di vita. In questo modo si sarebbe posto rimedio a una delle scelte discutibili della legge Monti-Fornero che, per fare cassa, ha equiparato l'età per l'assegno sociale a quella della pensione di vecchiaia. Non è così.

Il decreto legge ha innalzato a 67 anni anche l'età per la pensione di cittadinanza facendo sì che l'unica misura di contrasto alla povertà sia il ricorso al reddito di cittadinanza, rendendo ancora più evidente la confusione che si è venuta a creare tra misure di sostegno all'occupazione e di contrasto alla povertà.

La pensione di cittadinanza viene riconosciuta ai nuclei familiari composti esclusivamente da persone che, oltre a rispettare il limite di età, posseggano i previsti requisiti di cittadinanza,

reddituale e di possesso di beni durevoli.

Devono essere cittadini italiani, o di un Paese UE, ovvero cittadini di un Paese terzo con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo - residenti in Italia per almeno 10 anni - di cui gli ultimi due, immediatamente precedenti la domanda, in modo continuativo. Si tratta di regole che valgono per tutti, italiani e stranieri, che molto probabilmente finiranno davanti alla Corte Costituzionale perché, secondo molti esperti giuristi, presentano diversi profili di incostituzionalità.

I requisiti reddituali e patrimoniali sono quelli del Rdc, con significative variazioni nella composizione del beneficio.

Il valore ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro; il patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non deve superare i 30.000 euro ai fini ISEE; il patrimonio mobiliare non deve superare i 6.000 euro; il reddito del nucleo familiare deve essere inferiore a 7.560 euro. Quest'ultimo valore viene adeguato alla composizione numerica del nucleo familiare mediante una scala di equivalenza che è pari a 1 per il primo componente e incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenni, fino a un massimo di 2,1. Qualora il nucleo familiare viva in affitto, oppure l'abitazione sia gravata da un mutuo, si può avere diritto a un contributo aggiuntivo di 1.800 euro. Il beneficio massimo ottenibile è di 9.360 euro.

Su questa impostazione si possono fare alcune osservazioni. La prima riguarda la scala di equivalenza che, rispetto a quella già utilizzata per l'ISEE e il REI, cresce molto poco all'aumentare del numero di componenti del nucleo familiare. In questo modo si penalizzano le famiglie numerose e quelle con presenza di minori, proprio le situazioni che sono maggiormente a rischio di povertà. Ad esempio, per un nucleo composto da quattro persone la scala di equivalenza per il reddito e la pensione di cittadinanza si ferma a 2,1 mentre quella per il REI avrebbe raggiunto il valore di 2,46. Una scelta che risponde unicamente all'esigenza di limitare la spesa.

Inoltre, dato che Pdc e Rdc andrebbero spesi soprattutto per beni di prima necessità (cibo e vestiti) che hanno limitati rendimenti di scala, la scala di equivalenza dovrebbe crescere in misura addirittura maggiore, e non minore, rispetto alla stessa scala ISEE.

Il decreto legge stabilisce che il reddito e la "pensione di cittadinanza" costituiscono livello essenziale di prestazione (LEP) a carattere universale. Una affermazione contraddetta dalla limitata disponibilità di risorse e dalla aleatorietà dell'importo. È stato previsto, infatti, un sistema di monitoraggio della spesa per cui qualora le domande dovessero superare lo stanziamento, la misura del trattamento può essere ridotta. Se dovesse accadere sarebbero esclusi anche i 67enni che vivono da soli in una abitazione in affitto.

Concorrono a formare il reddito familiare le entrate di qualsiasi natura, comprese quelle assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi (la maggiorazione della pensione e il suo incremento, gli assegni e le pensioni di invalidità civile, gli assegni al nucleo familiare, la somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima, la carta acquisti). Sono invece esclusi i redditi di natura assistenziale non soggetti alla prova dei mezzi (l'indennità di accompagnamento).

Secondo una interpretazione della norma, la pensione di cittadinanza, che non modifica il trattamento corrisposto dall'Inps, integra il reddito familiare fino a raggiungere 9.360 euro, se l'abitazione è in affitto, oppure 7.560 euro, se l'abitazione è di proprietà. Secondo un'altra possibile interpretazione, qualora il reddito familiare dovesse superare la soglia di 7.560 euro, non si avrebbe diritto neanche ai 1.800 euro previsti come contributo per l'affitto o il mutuo. Si tratta di una ambiguità del decreto che con ogni probabilità sarà sciolta dalla legge di conversione oppure dalle circolari che emanerà l'Inps, una volta approvata la legge.

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito, in valore euro/anno, alcune prestazioni erogate dall'Inps a soggetti privi di reddito o con reddito insufficiente. Pensione integrata al trattamento minimo: 7.743 euro a 67 anni, 8.443 a 70 anni; importo medio della quattordicesima mensilità: 546 euro; assegno sociale: 6.121 euro a 67 anni, 8.443 a 70 anni; assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili: 5.954 euro a 67 anni, 8.443 a 70 anni, o anche prima se si è invalidi al 100%; assegno al nucleo familiare di due persone: 612 euro.

Basta mettere a confronto questi importi con i limiti di reddito previsti per il diritto alla pensione di cittadinanza per capire che, almeno in questo caso, si sta facendo tanto rumore per poco o addirittura per nulla.

Si spiega anche così la mancanza di informazioni dettagliate sulla pensione di cittadinanza. La relazione tecnica al decreto legge non aiuta a capire l'impatto che questa misura avrà sulla spesa e sui possibili beneficiari; l'argomento è trattato come se reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza fossero un'unica prestazione. Eppure la campagna mediatica governativa le ha tenute distinte fino a spiegare che le pensioni di 513 euro sarebbe arrivate a 780, dando l'idea che sui prossimi cedolini l'importo corrisposto dall'Inps sarà variato. Non è così, lo sanno bene coloro che hanno approvato il decreto; i cittadini lo scopriranno tra non molto.

A questa carenza di informazioni ha rimediato l'Ufficio Parlamentare di Bilancio che ha indicato in 120.000 i nuclei familiari che potrebbero beneficiare della pensione di cittadinanza, per un totale di 136.000 individui. Una previsione simile nella sostanza l'ha formulata il Presidente dell'Inps, Boeri, nel corso della sua audizione presso la Commissione Lavoro del Senato. Si ha così la conferma che per accedere alla pensione di cittadinanza bisogna essere singoli, vivere in affitto e avere meno di 70 anni, età alla quale i trattamenti Inps raggiungono il massimo importo concedibile.

Una previsione confermata anche dall'esame di una serie di casi, scelti tra i più frequenti, dove è stata messa a confronto la pensione di cittadinanza, con e senza l'affitto, con i trattamenti assicurati dall'Inps sulla base delle norme vigenti. A tal fine si è fatto ricorso alla interpretazione più favorevole, è stato cioè considerato come tetto l'importo di 9.360 euro, adeguando al numero che compone il nucleo familiare soltanto i 7.560 euro.

Come si vede saranno pochi i "fortunati" che potranno beneficiare della pensione di cittadinanza.

pensionato solo con pensione integrata al trattamento minimo, maggiorazione sociale e 14.ma	pensione di cittadinanza		pensione INPS a 67 anni	integrazione
	in affitto	9.360	8.289	1.071
	di proprietà	7.560		nessuna integrazione
pensionato solo con pensione integrata al trattamento minimo, maggiorazione sociale, incremento e 14.ma	pensione di cittadinanza		pensione INPS a 70 anni	integrazione
	in affitto	9.360	8.833	527
	di proprietà	7.560		nessuna integrazione
pensionato solo con invalidità civile > 74%, 67 anni di età e assegno sociale sostitutivo	pensione di cittadinanza		trattamento INPS	integrazione
	in affitto	9.360	5.954	3.406
	di proprietà	7.560		1.606
pensionato solo con trattamento di invalidità civile 100%	pensione di cittadinanza		trattamento INPS	integrazione
	in affitto	9.360	8.443	917
	di proprietà	7.560		nessuna integrazione
Inabile 100% titolare di pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo più maggiorazione, incremento, 14.ma e assegno al nucleo familiare	pensione di cittadinanza		pensione INPS	integrazione
	in affitto	9.360	9.492	nessuna integrazione
	di proprietà	7.560		
nucleo di due persone con pensioni integrate al minimo e 14.ma e assegno al nucleo familiare	pensione di cittadinanza		pensione INPS	integrazione
	in affitto	12.384	15.043	nessuna integrazione
	di proprietà	10.584		
nucleo di due persone maggiori di 67 anni di cui una è titolare di pensione integrata al minimo con maggiorazione, incremento, 14.ma, assegno sociale parziale e assegno al nucleo familiare, l'altra persona è priva di reddito.	pensione di cittadinanza		pensione INPS	integrazione
	in affitto	12.384	13.949	nessuna integrazione
	di proprietà	10.584		
nucleo di due persone di 67 anni, titolari di assegno sociale	pensione di cittadinanza		pensione INPS	integrazione
	in affitto	12.384	12.790	nessuna integrazione
	di proprietà	10.584		
nucleo di tre persone, due con TM e 14.ma, una inabile 100% con assegno sostitutivo	pensione di cittadinanza		pensioni INPS	integrazione
	in affitto	15.408	22.873	nessuna integrazione
	di proprietà	13.608		

Reddito di cittadinanza

Dov'è l'errore?

Un reddito minimo garantito, sufficiente a fare uscire tutte le persone in povertà assoluta da quella condizione, ci deve essere, e deve essere collegato a interventi di accompagnamento, responsabilizzazione, inclusione sociale attiva.

Per realizzare una misura di questo tipo sono necessari 7,1 miliardi (5,5 per i contributi; 1,6 per il sostegno ai servizi), secondo la proposta per il Reddito di Inclusione Sociale - Reis - sostenuta dall'Alleanza contro la Povertà, composta da 35 organizzazioni, tra realtà associative, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, enti di rappresentanza del terzo settore e sindacati.

Il finanziamento previsto per il "reddito di cittadinanza" (Rdc) è dunque adeguato; non è questo il punto della discussione.

Si finanzia "a debito", si spendono soldi che non ci sono? È un problema che riguarda l'insieme della manovra economica approvata con la Legge di Bilancio 2019. Un problema serio; ma dire che si spendono troppi soldi per contrastare la povertà assoluta sarebbe sbagliato.

A proposito di risorse, c'è una questione che vale la pena di ricordare. La Ragioneria Generale dello Stato pretese con molta "determinazione" per il reddito di inclusione (Rei), creato con la legge 33/2017, delle ipotesi sul numero dei destinatari del tutto sopravvalutate, che comportarono la previsione di requisiti ben più restrittivi del necessario: ora, nella relazione tecnica al decreto sul reddito di cittadinanza, quei conti vengono definiti "ecces-

sivamente prudenziali"; anzi, si ammette la realtà opposta, "tenuto conto anche che nelle rassegne internazionali disponibili" (disponibili da ora?), e cioè che non tutti i destinatari teorici chiederanno il Rdc. E così, nel 2018 si è speso per il reddito di inclusione meno di un miliardo di euro, mentre ne erano disponibili 1,747. Poco importerebbe, se non ci fossero conseguenze molto concrete sulla vita delle persone. Le domande presentate al 30 settembre 2018 erano 787.982; alla stessa data le domande accolte risultavano 375.799; delle 354.553 domande rifiutate, per oltre 300mila la motivazione è stata il superamento (in molti casi di poco) dei limiti di ISEE o di reddito previsti. Chi si è visto respingere la domanda (mentre i denari per rispondere positivamente ci sarebbero stati) probabilmente ha anche ricevuto dallo Stato una delusione, che non meritava.

Va considerato anche un altro aspetto: il Rdc, così come già il Rei, integra il reddito sino ad una certa soglia, ma prevede un requisito di accesso precedente (vincolante) basato sull'ISEE, una misura di tutt'altra natura, calcolata tenendo conto di diversi altri fattori; per di più si usano scale di equivalenza differenti, tra ISEE e parametrizzazione del Rdc al numero di componenti del nucleo familiare.

Proprio perché le risorse disponibili sono oggi maggiori, è importante non usarle male e fare tesoro dell'esperienza compiuta con il Rei; insomma non ricominciare tutto da capo con le procedure, le verifiche, la burocrazia.

Cgil, Cisl e Uil, l'Alleanza contro la Povertà, le Regioni, le associazioni dei disabili, hanno espresso obiezioni e chiesto modifiche al decreto. È ancora possibile che tutte queste forze, rappresentative e competenti, riescano ad ottenere cambiamenti al decreto n. 4, e non solo in qualche dettaglio?

Vediamo le questioni più rilevanti. Il limite del Rei è stato, oltre alla quantità insufficiente di risorse, una serie di difficoltà applicative che solo di recente si stavano superando. Certamente "ricominciare da capo" con il Reddito di cittadinanza creerà altri problemi analoghi: questo deve essere evitato.

Per altro, il fatto che il Rdc sia una misura "in continuità" rispetto al "reddito di inclusione" è confermato in molti aspetti della norma e in molti passaggi della Relazione tecnica che l'accompagna.

Il Governo insiste molto sulla discontinuità tra i due provvedimenti. Se riguardasse l'immagine, poco male: sarebbe anche comprensibile. Ma c'è altro.

L'Alleanza contro la Povertà ha scritto che una totale discontinuità rispetto al REI "a livello locale, porterebbe il caos... si azzererebbe il lavoro svolto faticosamente sinora... si assegnerebbero ai Centri per l'Impiego compiti di cui, oggi, non sono in grado di farsi carico".

Ci sono diversi atti che richiedono del tempo (Decreti Ministeriali, intese in sede di Conferenza Stato Regioni, convenzioni con i Caaf, predisposizione da parte dei Comuni delle procedure amministrative per i progetti utili alla collettività ecc.). Nell'impianto del Rdc, le piattaforme digitali hanno un ruolo fondamentale; è necessario che funzionino alla perfezione. Uno dei problemi di attuazione del Rei è stata la comunicazione tra Comuni e Inps, sia per l'invio delle domande,

procedura piuttosto semplice, sia per la gestione delle sospensioni e riattivazioni, sia per altre modifiche nella dichiarazione del possesso dei requisiti. Un faticoso lavoro di verifica e relazione tra Comuni e Inps sta pian piano affrontando questa criticità. Chi garantisce che questi problemi non si ripresenteranno con il Rdc, e non ci vorrà comunque un periodo di rodaggio?

Tutto ciò consiglierebbe di evitare un brusco salto tra Rei e Rdc. Questo è un primo punto su cui intervenire con modifiche al decreto n. 4 nel corso dell'iter parlamentare.

Altro elemento importante: il Rdc viene definito innanzitutto "misura fondamentale di politica attiva del lavoro", e poi "di contrasto alla povertà", "volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione". Questo diritto riguarda tutti, non solo quelli che vivono in una famiglia in condizioni di povertà. Pur essendo diverse le opportunità delle persone a seconda della condizione socio-economica e del contesto familiare, le barriere per l'accesso al lavoro non dipendono solo da quella.

L'assegno di ricollocazione, una sorta di "dote" per pagare il supporto che una persona può ricevere dai Centri per l'Impiego o altri soggetti per trovare un nuovo lavoro, viene riservato a chi riceve il Rdc, escludendo le persone che ne hanno avuto diritto sino ad ora (chi percepisce ammortizzatori sociali). Si vede anche da questo come la commistione tra contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro possa produrre fatti negativi e conflitti "tra gli ultimi e i penultimi".

In generale, nel decreto emerge un'impostazione per la quale tra le cause della disoccupazione prevale la difficoltà a fare incontrare domanda e offerta (che pure è un problema reale), anziché la mancanza di opportunità concrete di lavoro (problema ancor più reale).

Questa sovrapposizione tra contrasto alla povertà e politiche attive per il lavoro ha generato un sistema per accedere al Rdc davvero sbagliato. Chi fa domanda e riceve il sussidio, viene inserito in due percorsi distinti: viene inviato al Centro per l'Impiego oppure ai servizi sociali dei Comuni; il primo percorso per i più giovani e disoccupati da minor tempo, il secondo per i più anziani e più "sfortunati".

Come per il Reddito di Inclusione, una "valutazione preliminare" sulle necessità delle persone e delle loro famiglie, dovrebbe essere fatta invece, per tutti, dai servizi sociali dei Comuni; non solo per chi ha più di 26 anni ed è disoccupato da più di due anni; perché non è detto che anche i soggetti più giovani e da meno tempo disoccupati non abbiano bisogno di altri supporti oltre al sostegno nella ricerca del lavoro.

Se, nel testo del decreto, è chiaro il fatto che i Comuni indirizzano ai Cpi coloro che hanno problemi prevalentemente di tipo lavorativo, non si capisce invece con quale processo i Cpi stessi segnaleranno ai servizi sociali i problemi di tipo sociale e socio-sanitario che riscontreranno in coloro che avranno convocato direttamente perché giovane o disoccupato da poco.

Il "punto di accesso", quindi, dovrebbe essere unico ed essere affidato agli ambi-

ti/distretti sociali, destinando a essi un finanziamento aggiuntivo, proporzionale all'aumento dei soggetti da prendere in carico (il 15% del finanziamento complessivo, come per il Rei); collaborazioni con altre entità, compresi i Caaf, possono essere poi attivate dai servizi sociali. Questo il secondo punto su cui intervenire con modifiche al decreto n. 4.

Ci sono altri punti da mettere in questione. Primo fra tutti, l'esclusione dal Rdc degli stranieri "lungo soggiornanti", ma che non possono vantare una residenza da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi: rappresenta una discriminazione che ha chiari profili di incostituzionalità e di violazione del diritto Comunitario, oltre a colpire anche emigrati italiani di ritorno.

Tra l'altro, il numero di famiglie di stranieri oggi destinatarie del Rei, che prevede regole più corrette ed inclusive, è limitato: poco più del 10%. Non si può dire che mantenere il diritto in capo a loro tolga qualcosa ai cittadini italiani.

E ancora, per parametrare il contributo in base alla composizione del nucleo familiare viene utilizzata una scala di equivalenza diversa da quella dell'ISEE, che penalizza in proporzione le famiglie più numerose e quelle che hanno al loro interno dei disabili. Non è un fatto banale, perché il Rdc va speso per forme di consumo, a partire dai generi alimentari, che hanno basse economie di scala: "uno vale uno" per così dire.

Sono previsti incentivi per le imprese: si tratta di un meccanismo complessivamente discutibile, ed in ogni caso di difficile attuazione. Difficile che le imprese comunichino "alla piattaforma digitale dedicata" "i posti vacanti". Altrettanto, che in tali posti assumano a tempo pieno ed indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, "realizzando un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti". Sarebbe più utile avere norme di sostegno alla contrattazione collettiva, anche decentrata, per promuovere l'occupazione dei beneficiari del Rdc, mentre nelle situazioni di povertà cronicizzata e di particolare deprivazione, sarebbe necessario incentivare inserimenti lavorativi anche temporanei, sempre che siano seguiti e accompagnati dal tutoraggio dei servizi.

Con il decreto n. 4 vengono cancellati alcuni strumenti di coordinamento istituzionale e di partecipazione delle forze sociali istituiti per il Reddito di inclusione; in particolare non ci sarà più l'organismo in cui era prevista la presenza "delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà". Così come non è più previsto un Piano nazionale per il contrasto alla povertà. Avevano un senso e lo hanno ancora. Vanno pure ripensati, ma ci devono essere.

Infine, il potenziamento dei Centri per l'Impiego si configura come una operazione significativa di immissione nell'ambito del lavoro pubblico (ma senza certezza di prospettive e con rapporto di lavoro precario, con procedure "semplificate" e possibile oggetto di contenziosi) di personale non necessariamente in possesso delle competenze per accompagnare al lavoro le persone in condizione di povertà o comunque carenti di risorse professionali proprie. Si verificherebbe quello

che da decenni si rimprovera ai finanziamenti alle strutture di formazione professionali, utili più a chi lavora nella formazione professionale che alle persone cui sono rivolti i corsi di formazione. In ogni caso, il solo incremento di occupazione certo, nell'immediato, è questo. Bene quindi che, a differenza di quello che è accaduto in passato, si pensi davvero a dare forza ai Centri che devono occuparsi delle politiche attive per il lavoro. Ma non così.

Sul Rdc si sono create molte aspettative, e anche una quota di illusioni. All'uso della "propaganda" da parte del Governo su un tema così delicato e importante non si deve contrapporre altra propaganda. Ma il decreto n. 4 va corretto, in modo significativo, per dare risposte vere alle persone che stanno peggio, e per non buttare via quello che funziona già.

Blocco dell'indicizzazione 2012-2019

Una sperimentazione costosa per i pensionati

Con la legge di Bilancio 2019 anche il "Governo del cambiamento", come altri Esecutivi recenti, è tornato ad agire sul meccanismo di perequazione delle pensioni operando una rimodulazione delle aliquote volta a ridurre l'effetto dell'indicizzazione degli importi.

Nuovamente è stato varato un intervento che, perseguendo la sola finalità di fare cassa, va a sottrarre risorse al sistema previdenziale, 3,6 miliardi di euro in 3 anni, oltre 17 miliardi di euro fino al 2028, impoverendo le pensioni in essere e riducendo il potere di acquisto di milioni di pensionati italiani.

Per definizione, il pensionato non si giova degli incrementi di produttività e non ha un sistema negoziale che possa adeguare il suo reddito all'andamento dell'economia. Il meccanismo perequativo, quindi, è fondamentale per tutelare e proteggere dall'aumento del costo della vita i redditi di chi è già in pensione. L'Italia come gli altri Paesi europei si è dotata quindi di un sistema di indicizzazione delle pensioni senza il quale queste perderebbero di valore rispetto ai salari, generando il fenomeno definito "pensioni di annata", impoverendo ulteriormente una delle fasce di popolazione più ampia e più esposta a tale rischio.

La norma principale di cui all'articolo 69 della legge n. 388 del 2000, attualmente derogata, prevede che le pensioni siano rivalutate annualmente adeguandone così l'importo alle variazioni registrate dall'indice Istat dei prezzi al consumo "Famiglie, Impiegati, Operai" (FOI).

Ad ogni trattamento, quindi, si applica il se-

guente schema:

- I. Sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo, 100% dell'indicizzazione.
- II. Sulla quota di pensione compresa tra le 3 e le 5 volte il trattamento minimo, il 90% dell'indicizzazione.
- III. Sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo, il 75% dell'indicizzazione.

Questo meccanismo, basato sull'indice di rivalutazione, garantisce a tutti i pensionati una rivalutazione piena dell'assegno fino a 3 volte il trattamento minimo, circa 1.500 euro lordi mensili, mentre per la quota di pensione superiore a tale soglia la rivalutazione è ridotta.

Nel 2011, il Governo Monti, introdusse con la "legge Fornero", una prima deroga al meccanismo ordinario, con una norma fortemente discriminante che bloccava la rivalutazione di tutte le pensioni tre volte superiori al trattamento minimo. Una misura giudicata incostituzionale dall'Alta Corte nel 2015 che obbligò il Governo Renzi a intervenire.

Nell'estate del 2015, venne varato il cosiddetto "bonus Poletti": un decreto che non restituiva pienamente ai pensionati quanto loro impropriamente sottratto, ma che rimodulava il "blocco Fornero", prevedendo un rimborso parziale a tantum della quota indebitamente non versata ai pensionati e un recupero della perequazione, anch'esso parziale, degli assegni previdenziali a decorrere dalla rivalutazione del 2016.

In precedenza, il Governatore Letta, anziché ripristinare la piena indicizzazione, era intervenuto sulla perequazione delle pensioni con la legge n. 147 del 2013, introducendo un nuovo meccanismo per il triennio 2014-2016 che prevedeva una rivalutazione articolata su 5 differenti livelli e che agiva non più per scaglioni, ma per fasce. In pratica l'aliquota di indicizzazione sperimentale veniva applicata sull'intero importo:

- a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo.
- b) nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
- c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
- d) nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente supe-

riori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

e) nella misura del 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; per il solo anno 2014, è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo Inps un importo fisso pari a 13,08 euro annui.

Con la Legge di Stabilità 2016, legge 208 del 2015, anche il Governo Renzi intervenne sulla norma, prorogando a tutto il 2018 il blocco sperimentale introdotto da Letta e confermandone la struttura.

Quest'anno avrebbe dovuto essere reintrodotta il meccanismo ordinario. Invece, con la Legge di bilancio 2019 il Governo Conte ha varato un nuovo meccanismo per bloccare l'indicizzazione delle pensioni per il triennio 2019-2021, prevedendo - come l'intervento "Letta" - che la rivalutazione agisca per l'intero importo e rimodulando le percentuali con le quali queste fasce vengono indicizzate:

a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps;

b) nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

c) nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

d) nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

e) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

f) nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

g) nella misura del 40% per l'anno 2014 per i trattamenti oltre 9 volte il minimo.

Tabella 1. Sintesi dei diversi sistemi sperimentali a confronto con la norma ordinaria

Trattamento Minimo	Ordinario	Blocco Fornero post sentenza	Bocco Letta Renzi	Blocco Legge Bilancio 2019
Fino a 3volte	100%	100%	100%	100%
Fino a 4volte	100% fino a 3 volte + 90% fino a 4 volte	20%	95%	97%
Fino a 5 volte	100% fino a 3 volte + 90% fino a 4 volte 75% per la quota di assegno superiore a 4 volte il minimo	10%	75%	77%
Fino a 6 volte		5%	50%	52%
Fino a 7 volte		0	13.08* 45%	47%
Fino a 8 volte		0	13.08* 45%	
Fino a 9volte		0	13.08* 45%	45%
Oltre le 9 volte		0	13.08* 45%	40%

* per il solo 2014

Dal 1° gennaio 2012 a oggi, quindi le pensioni degli italiani non hanno goduto di una rivalutazione "piena", ma gli assegni previdenziali sono cresciuti in modo minore seguendo le 3 norme sperimentali.

Di seguito analizziamo gli effetti reali che queste rimodulazioni hanno avuto. Ad esempio, una pensione che nel 2011 era pari a 1.500 euro lordi mensili, nel 2019 avrà accumulato un mancato aumento complessivo pari a 94,62 euro al mese, 1.230 euro annui - l'equivalente di un assegno netto in meno. Perdita i cui effetti ricadranno sugli assegni non solo per il 2019 ma che perdureranno per tutta la vita del pensionato; la norma attuale, infatti, non prevede nessun recupero della mancata indicizzazione quando terminerà la sperimentazione.

La perdita dovuta alla mancata rivalutazione ovviamente cresce proporzionalmente con l'aumentare dell'importo previdenziale; un pensionato che nel 2011 percepiva un assegno di 2.500 euro lordi al mese, ad esempio, ha avuto un aumento dell'importo mensile di 98 euro lordi, 191 euro in meno di quanto gli sarebbe spettato con la normale indicizzazione. Una perdita annua equivalente ad un mese di pensione lorda: 2.494 euro.

Tabella 2. Aumenti della misura delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo

Differenza 2011 - 2019						
Volte TM	2011	2019 Senza Blocchi	2019 Con i blocchi	Differenza Mensile	Differenza Annuia	Differenza Percentuale
3 e 4	€ 1.500,00	€ 1.642,30	€ 1.547,68	-€ 94,62	-€ 1.230,00	-6,31%
4 e 5	€ 1.900,00	€ 2.076,48	€ 1.941,18	-€ 135,30	-€ 1.758,94	-7,12%
5 e 6	€ 2.500,00	€ 2.790,82	€ 2.598,96	-€ 191,86	-€ 2.494,20	-7,67%
6 e 7	€ 3.000,00	€ 3.371,25	€ 3.026,78	-€ 344,46	-€ 4.478,04	-11,48%
7 e 8	€ 3.500,00	€ 3.951,68	€ 3.529,06	-€ 422,62	-€ 5.494,03	-12,07%
8 e 9	€ 4.000,00	€ 4.532,10	€ 4.031,17	-€ 500,93	-€ 6.512,11	-12,52%
9 e 10	€ 4.500,00	€ 5.112,53	€ 4.532,97	-€ 579,56	-€ 7.534,25	-12,88%

Gli effetti di una rimodulazione del meccanismo provvisorio o sperimentale così reiterata nel tempo sono stati quindi tangibili e hanno indebolito sensibilmente il potere di acquisto dei pensionati.

L'intervento compiuto dal Governo Conte è stato, inoltre, accompagnato da una campagna comunicativa che presentava la misura, rivelatasi tutt'altro che rivoluzionaria, come un'operazione che sottraeva somme alle pensioni più elevate. Invece i dati dimostrano che l'intervento opera su pensioni che, al netto delle tasse, partono da importi di circa 1.200 euro netti, colpendo in particolare le pensioni comprese tra le 3 e le 5 volte il trattamento minimo; fascia nella quale si collocano più della metà dei pensionati italiani coinvolti dal blocco dell'indicizzazione: 2,8 milioni di pensionati, su un totale di 5,5 milioni. Mentre i titolari di assegni pensionistici con importi superiori a 90.000 euro lordi sono secondo i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2016 168mila.

Si continua ad usare la previdenza come un "Bancomat" per reperire risorse da destinare ad altre misure, utilizzando il metodo ormai collaudato del blocco dell'indicizzazione, una misura che minimizza l'impatto mediatico non sottraendo di fatto risorse già presenti nell'assegno previdenziale, ma riducendo in maniera sensibile quanto invece dovuto, secondo la norma ordinaria, ai pensionati.

La campagna mediatica che ha preceduto l'introduzione di questo nuovo sistema ha millantato un valore sociale di tale intervento ed ha fatto leva sul conflitto generazionale, nascondendo, invece, dietro una ipotetica "sperimentazione" una manovra varata con il solo fine di reperire risorse, dimenticando, però, l'importante ruolo sociale dell'istituto della perequazione.

In Italia, se si vuole perseguire una politica economica realmente espansiva, si deve agire in modo diametralmente opposto. Bisogna dare maggiore liquidità ai cittadini - pensionati inclusi - innestando così quel circolo virtuoso che porta alla crescita della domanda interna. Si devono sostenere le pensioni future e quelle in essere prevedendo meccanismi che intervengano a integrare gli assegni più bassi, ma che siano proporzionati alla storia contributiva del pensionato, come avviene ad esempio per la 14° mensilità. Infine, in una più ampia logica di revisione delle imposte si deve ridurre la pressione fiscale sulle pensioni, che in Italia sono assimilate, in pratica, al reddito da lavoro dipendente, con una imposizione che mediamente è il doppio rispetto alla media europea. Ma il primo passo è quello di garantire la piena indicizzazione alle pensioni in essere già a decorrere dal 1 gennaio 2020, senza procrastinare la ripresa del meccanismo di perequazione ordinario.

Opzione Donna

Riaperta la sperimentazione

L'innalzamento senza gradualità dell'età pensionabile delle donne disposto, per il pubblico impiego, nel 2009 e per il settore privato e autonomo dal decreto "Salva Italia", a fine 2011, ha generato un grave disagio in gran parte delle lavoratrici, sia dipendenti che autonome. Una delle pochissime norme che consentivano l'anticipazione del pensionamento, per altro nata ben prima della "legge Fornero" e a carattere sperimentale, era la cosiddetta "Opzione donna".

Il suo utilizzo è stato inizialmente molto limitato, anche perché il calcolo con il sistema contributivo di tutta la vita lavorativa previsto per utilizzare Opzione Donna determina in molti casi una decurtazione significativa dell'importo della pensione; e i 60 anni della pensione di vecchiaia erano, fino al 2011, un traguardo raggiungibile.

L'innalzamento dell'età pensionabile del 2011 e la crisi che ha fatto perdere il lavoro a molte donne over 50 hanno fatto diventare "opzione donna" una alternativa appetibile alla mancanza di reddito; o anche alla permanenza al lavoro in situazioni in cui la cura di familiari torna ad essere pressante, per non autosufficienza dei genitori o per il baby sitting dei nipotini.

L'Opzione Donna era stata prevista dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".

La norma è stata oggetto di Circolari interpretative e di una specifica previsione contenuta nella "manovra" sulla previdenza del dicembre 2011 (legge Fornero).

Le circolari che sono state emanate nel 2012 hanno condizionato pesantemente la possibilità di utilizzare quella opportunità per le donne destinatarie della norma. Di fatto, si riduceva il periodo nel quale le donne interessate potevano utilizzare le opportunità previste dalla sperimentazione.

La condizione da assolvere entro il 31 dicembre 2015 (fine della fase di sperimentazione) non era più la maturazione del requisito, ma diventava la decorrenza del trattamento pensionistico: un anno di "finestra mobile" più tre mesi di "aspettativa di vita" (anticipando così di 15 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 21 mesi per le lavoratrici autonome il termine entro il quale si dovevano possedere i requisiti richiesti).

Dopo numerose iniziative parlamentari, interrogazioni, risoluzioni, emendamenti ecc., ci sono volute la legge di Stabilità per il 2016 e la legge di Bilancio 2017 per riportare l'applicazione della normativa nei suoi termini giusti, cioè consentire alle donne nate nel 1958, se dipendenti, e nel 1957 se autonome, con 35 anni di contributi, di utilizzare il regime sperimentale opzione donna.

Nella legge di Stabilità 2016 per superare l'interpretazione restituiva per quanto riguarda la finestra mobile di 12 mesi, erano stati previsti ben 2 miliardi e mezzo di risorse necessarie per la copertura, per 36.000 donne; un ulteriore stanziamento è stato necessario per superare, con la Legge di Bilancio 2017, l'ultimo ostacolo, quello riguardante le nate nell'ultimo trimestre.

La necessità di prevedere coperture così rilevanti ha impedito, nella scorsa legislatura, di prendere in considerazione la richiesta di proroga del regime sperimentale di Opzione Donna, avanzata dalle donne nate dopo il 1958, se dipendenti, o dopo il 1957 se autonome.

Nel decreto legge n. 4/2019 si è disposta una proroga per la quale sono state previste coperture di tutt'altra entità, per ragioni in parte davvero poco comprensibili, in parte dovute al fatto che l'asticella alla quale ci si rapporta è più bassa (la nuova quota 100, anziché i requisiti previsti dalla legge Fornero).

Nella nota che segue sono descritte le caratteristiche della "proroga" e vengono proposte alcune valutazioni sulle ragioni delle diverse, minori, coperture economiche previste per il decreto legge n. 4/2019.

Proroga Opzione donna

Il Decreto Legge n. 4 del 2019 ha riaperto i termini del regime sperimentale "opzione donna" alle seguenti condizioni:

- 58 anni di età se dipendenti, 59 se autonome;
- Almeno 35 anni di anzianità contributiva.

La riapertura di termini è riservata alle lavoratrici che abbiano maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2018 e la decorrenza della pensione è successiva al 1° gennaio 2019, trascorsi 12 mesi (18 se autonome) dalla maturazione del diritto.

Rispetto alla norma introdotta dalla riforma Fornero, la proroga di cui all'art. 16 del decreto sembra rinviare, semplicemente, i termini di validità al 31 dicembre 2018, con una lieve modifica del requisito dell'età. Ma non è così.

Infatti l'anticipo pensionistico, introdotto dalla Legge 243/2004 e rinnovato nel 2011 dalla Legge 214/2011, consentiva alle lavoratrici dipendenti di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo con i seguenti requisiti:

almeno 57 anni e tre mesi (58 anni e 3 mesi per le autonome);
almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Nella fattispecie, le valutazioni dell'anticipo, sia a livello individuale che a livello di spesa pensionistica, erano rapportate agli stringenti requisiti di pensionamento previsti per la pensione di vecchiaia:

66 anni e 7 mesi per le donne del pubblico impiego;
65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato;
66 anni e 1 mese le autonome, con almeno 20 anni di contributi, e per la pensione anticipata 41 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall'età.

Con questi requisiti, peraltro soggetti agli incrementi della speranza di vita, e tenuto conto del meccanismo delle decorrenze, era possibile anticipare l'uscita per pensionamento fino a quasi sei anni rispetto al primo requisito altrimenti raggiungibile, ossia la pensione anticipata.

La nuova impostazione, invece, va rapportata, come specificato anche nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge, agli altri canali di uscita previsti nel decreto stesso, tra cui:

- la cosiddetta "quota 100" che prevede almeno 62 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva minima;
- la pensione anticipata con requisito bloccato a 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, senza i futuri adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026.

L'anticipo pensionistico risulta essere, pertanto, pressoché invariato rispetto alla pensione anticipata (a meno che si attui il blocco degli incrementi della speranza di vita); si riduce, invece, fino ad un massimo di 3 anni (compresi i 12 mesi utili per la decorrenza) rispetto alla quota 100.

In conclusione, rispetto alla precedente impostazione, questo meccanismo abbate il maggior onere per le casse dello Stato per quasi il 50%, in quanto parte delle lavoratrici aventi diritto possono usufruire del canale "quota 100" con conseguente trasferimento del relativo onere.

Povert  relativa

Il lavoro puo' non bastare

Politiche attive del lavoro e rafforzamento dei Centri per l'Impiego sono indispensabili per tutte le persone in cerca di lavoro e per rendere efficace l'incontro domanda/offerta di lavoro.

Le politiche attive devono rappresentare un livello essenziale di prestazione per tutti gli utenti e non per i soli percettori di Reddito di Cittadinanza.

Sono strumenti previsti dal RdC ed   sicuramente positiva questa nuova attenzione dedicata ai Centri per l'Impiego e all'aumento delle loro dotazioni organiche, ma, come peraltro messo in evidenza dal monitoraggio Anpal dello scorso anno,   bene evidenziare che gi  le funzioni previste dal Dlgs 150/15 non sono garantite in modo uguale su tutto il territorio e per tutte le funzioni.

Inoltre un ampliamento davvero significativo dell'utenza dei Centri per l'Impiego, potrebbe porre a rischio concreto di "effetto spiazzamento" gli altri utenti non beneficiari del RdC. Molto grave la previsione che l'assegno di ricollocazione, che riteniamo una buona pratica di politiche attive, venga sospesa per tre anni per i disoccupati ordinari a favore dei soli beneficiari del RdC, in quanto entrambe le platee hanno spesso necessit  simili per collocarsi o ricollocarsi, altrimenti anche qui si rischia una contrapposizione tra poveri oltre alla diminuzione di una politica attiva che deve decollare e non essere congelata.

Ma oggi c'  urgente bisogno di rafforzare lo strumento di sostegno al reddito rappresentato dall'attuale sistema di ammortizzatori so-

ciali che, se da un lato ha ampliato la platea dei beneficiari, dall'altra ha ridotto le coperture precedenti per una gran parte del mondo del lavoro.

Le richieste del sindacato inserite nella piattaforma unitaria alla base della manifestazione del 9 febbraio vanno in quella direzione: prolungare la durata massima della cassa integrazione straordinaria oltre i 24 mesi nel quinquennio; allargare e sostenere il ricorso al contratto di solidarietà; rendere strutturale la proroga della Cigs per cessazione di attività e per procedure concorsuali; rafforzare la Naspi abolendo il decalage del 3% e potenziandone la copertura per i lavoratori stagionali.

In sostanza, il Governo, attraverso il RdC, ha eliminato l'unica misura di contrasto alla povertà che avevamo, il Rei e nella confusa ansia di raggiungere gli obiettivi ambiziosi di "eliminare" la povertà e ridurre la disoccupazione con un unico strumento, il Reddito di cittadinanza rischia di diventare una occasione mancata invece di una importante opportunità di sostegno alle persone più deboli.

Vale la pena di ripercorrere un po' di storia dei tentativi di creare misure contro la povertà. La prima esperienza di una misura nazionale contro la povertà in Italia risale nel 1998 su iniziativa della ministra della Solidarietà Sociale Livia Turco.

Venne introdotto in via sperimentale il Reddito Minimo D'Inserimento in 39 comuni italiani, 6 al Nord, 11 nel centro e 22 nel mezzogiorno. Circa 26.000 tra famiglie e singole persone con un reddito non superiore alla soglia di povertà ricevettero un contributo per uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale.

La sperimentazione evidenziò l'importanza dell'accertamento reale del reddito e la necessità che l'Rmi non fosse confuso con uno strumento per favorire l'occupazione e quindi non come sostitutivo agli ammortizzatori sociali.

Oggi, l'Rmi fa parte del nostro ordinamento in quanto previsto dall'art 328/2000, mentre l'art 28 della medesima legge prevede programmi d'intervento contro le povertà estreme.

Il Reddito Minimo di Inserimento è stato abbandonato dai governi successivi del centrodestra e solo nel 2017, con il decreto legislativo 147 del Governo Gentiloni, è stata introdotta una prima misura concreta, nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, il Reddito d'Inclusione seppur insufficiente nel finanziamento.

Nel dibattito politico, anche in quello della sinistra, si tende a collegare la povertà e l'impoverimento alla recente crisi economica dimenticando le forme storiche della povertà: le famiglie numerose del Mezzogiorno, gli anziani soli nelle grandi città, la povertà minorile, e si ritiene che si possa affrontare il problema con le politiche generali partendo dal lavoro.

In questa impostazione si riconduce la causa della povertà alla mancanza di lavoro e di reddito ma non si considerano le povertà legate alle condizioni di fragilità o di esclusione sociale delle persone.

Il nuovo Reddito di Cittadinanza del decreto 4/28 gennaio 2019 assorbe i finanziamenti destinati al Rei, con un incremento di circa il triplo e nasce con il duplice

scopo di contrastare la povertà e garantire il diritto al lavoro. Due obiettivi che possono risultare complementari ma che non possono essere raggiunti con gli stessi strumenti e quindi una sola misura potrebbe non essere in grado di ottenere entrambe gli obiettivi con efficacia.

Il Reddito di Cittadinanza affida un ruolo centrale all'avviamento al lavoro come risolutivo per superare la condizione di povertà, senza tuttavia tenere in considerazione il fatto che già oggi molti lavoratori sono poveri.

Spesso si parla di povertà legata a mancanza di istruzione, formazione, competenze che indirizzano al lavoro di qualità e alla inclusione sociale.

È quindi necessario collegare una misura di sostegno al reddito al tema della qualità della offerta di lavoro, del modello di sviluppo economico, dagli investimenti sul sistema di istruzione e per l'apprendimento permanente, tutte tematiche su cui non ci sono state finora le scelte politiche necessarie.

Ma anche il problema di impoverimento (povertà relativa) di una fascia di popolazione, che pure ha un lavoro, anche autonomo o professionale, o una pensione, andrebbe affrontato attraverso delle politiche che rafforzino le tutele sociali delle persone in termini di accesso ai servizi con costi ridotti, garanzie per avere una quantità dignitosa di orario e di salario sul lavoro, garanzia di equo compenso per il lavoro professionale, ampliamento di strumenti quali la quattordicesima mensilità.

Né si può dimenticare che, dato il consistente aumento del part-time involontario, il reddito di cittadinanza potrebbe rivelarsi un ulteriore incentivo per le imprese a offrire "lavoretti" pagati poco (part-time o stage) ma integrabili con il sussidio, un fenomeno simile a quello dei "mini-jobs" che si sono diffusi in Germania.

E la nona salvaguardia?

Chiudere la vicenda esodati

"No, non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà come l'acqua e il diritto come un fiume possente."

Martin Luther King

Chi sono gli esodati

Gli esodati sono coloro i quali, prima della manovra Monti-Fornero (2011), lasciarono il lavoro a qualunque titolo o ne furono estromessi, avendo i requisiti per accedere a uno dei diversi percorsi di accompagnamento alla pensione previsti dalla legge 223/1991. Posizione che gli avrebbe consentito l'accesso alla pensione nei termini, nella forma e nella sostanza al momento previsti dalle leggi dello Stato.

Quando si parla degli esodati e si cerca di capire chi sono è utile far riferimento alla descrizione che gli stessi lavoratori hanno dato e continuano a dare di sé ormai dal 2011: senza stipendio, senza lavoro e senza pensione.

La Legge Fornero ha spostato in avanti il requisito anagrafico necessario per ritirarsi dal mondo del lavoro. Il problema degli esodati ha occupato una parte rilevante della discussione politica in ambito previdenziale.

Nel 2017 è stato introdotto l'ottavo e, fin qui, ultimo provvedimento di salvaguardia per questi lavoratori.

Nonostante siano trascorsi otto anni dalla genesi del "caso esodati", si assiste tuttora a incredibili balletti sulla reale consistenza della platea coinvolta. C'è chi asserisce di non possedere gli strumenti per censirli e chi afferma categoricamente che non ne esistono più.

La loro esistenza, non solo è pubblicamente

testimoniata dai singoli casi che emergono quotidianamente, ma è documentata e quantificata anche in alcune risposte ad interrogazioni di parlamentari, reperibili agli atti.

Gli esodati esclusi dalle precedenti salvaguardie, non chiedono una modifica delle attuali norme bensì, in ottica di equità tra le diverse categorie e di applicazione del costituzionalmente dovuto transitorio, il rispetto di un patto con lo Stato a suo tempo regolato nelle more delle leggi vigenti e successivamente disatteso dallo stesso in conseguenza degli effetti retroattivi della Legge nota come "Salva Italia".

La nona salvaguardia deve risultare, innanzitutto, esaustiva del problema nella sua totalità. Questo per una evidente necessità costituzionale rispetto al diritto negato - nonostante il patto sancito -, nonché per sanare l'attuale iniquità legislativa che, agli estremi della casistica, tra due soggetti aventi identici requisiti ma diversa forma di esodo, interpone un discrimine di ben cinque anni nel diritto alla salvaguardia. Stanti la ridotta platea e la consistenza delle risorse risparmiate dall'ottava (oltre 700 milioni ora riversati nel Fondo Occupazione Sociale e Formazione), quest'ultima salvaguardia può essere licenziata - senza ulteriori discriminazioni sul raggiungimento dei requisiti o delle decorrenze - fino a totale esaurimento della copertura economica o della platea.

Dal momento che diversi esclusi dalla ottava salvaguardia avrebbero decorrenze anche di poco successive al 6 gennaio 2018 per alcune casistiche e al 6 gennaio 2019 per le restanti, si rimarca come, per consentire soprattutto a costoro di percepire quanto prima possibile il trattamento pensionistico, si renda necessario provvedere all'emanazione della salvaguardia attraverso un decreto interministeriale dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze (così fu per le prime salvaguardie) senza attendere un intero anno per discuterne in legge di Bilancio, dal momento che in quella per il 2019 non si è provveduto a chiudere la vicenda nonostante le promesse del ministro Di Maio.

Il tentativo di trovare soluzioni temporanee e comunque parziali non si sposa con la filosofia di un diritto universale che non escluda nessuno lasciandolo nell'attuale stato di esodato.

Ogni proposta volta alla ricerca di una soluzione parziale perpetra una ingiustizia troppo lunga nel tempo per essere accettata in un Paese civile. A cominciare dalle riforme pensionistiche appena approvate.

Questo per molti, seri e argomentati motivi:

1. Quota 100, in considerazione dei requisiti richiesti, non è raggiungibile per la quasi totalità degli esodati;
2. Una sua eventuale rimodulazione su requisiti più favorevoli lascerebbe comunque fuori le carriere discontinue (causando, tra l'altro, discriminazione di genere nei confronti delle donne);
3. La misura della quota, qualora risultasse inferiore ai requisiti che concorrono a formare la quota 97,7 prevista dal precedente regime, offrirebbe spunto ai già salvaguardati per un massiccio ricorso di natura costituzionale;

4. La clausola di salvaguardia contenuta nel "Decreto" e l'incertezza sulla consistenza della platea dei richiedenti, non garantiscono la durata triennale del provvedimento, col risultato che le richieste degli esodati possano non trovare accoglienza in tutto o in parte;

5. Disconoscere il diritto alla salvaguardia equivale a riversare i lavoratori esodati, privati del reddito ormai da sette anni, nel marasma di graduatorie dove altri lavoratori, tuttora in attività (quindi non in emergenza economica), avrebbero, giocoforza, la precedenza nella graduatoria;

6. Un diritto contemplato dalla Costituzione va riconosciuto nella sua interezza e non può essere barattato con soluzioni riduttive della forma e della sostanza.

La proposta per una soluzione definitiva è molto semplice e consiste in una nona salvaguardia che, riprendendo il testo della ottava, ne estenda i termini dei requisiti a tutto il 31/12/2021 per tutte le categorie in modo indistinto.

La legge di Bilancio e il suo contenuto rispetto alla materia previdenziale non è all'altezza della tanto decantata in campagna elettorale "riforma della Legge Fornero". Quota 100 non significa cambiarla ma portare solo una piccola modifica alle norme previdenziali, lasciando in campo molte contraddizioni. Non ci sono misure per le donne e per i giovani e rimangono situazioni di differenza nei posti di lavoro tra chi potrà andare in pensione anticipatamente e chi non potrà anche con 41 anni di contributi.

Sovente l'età degli esodati (in particolare le donne) non supera i 60 anni e la contribuzione, ormai cristallizzata, in molti casi (in prevalenza donne) a malapena arriva a 30 anni a causa della discontinuità lavorativa; diversamente, questi lavoratori avrebbero, probabilmente, potuto accedere all'ottava salvaguardia con le quote. Senza contare che le donne, con appena 60 anni e 7 mesi di età, se salvaguardate avrebbero accesso alla pensione di vecchiaia mentre ora dovrebbero attenderla fino al compimento dei 67 anni. Tanto meno costoro, specie se donne, potrebbero quindi trarre vantaggio dalla quota 100 o una sua rimodulazione ancorché più favorevole, che taluni invece stanno proponendo. Avendo lasciato il lavoro anzitempo, a maggior ragione, nessun esodato potrebbe rientrare nella casistica dei lavoratori precoci non avendo raggiunto i 41 anni di contribuzione.

Riportiamo, di seguito, la tabella dei costi previsionali per una nona salvaguardia, allegata al Decreto Fiscale 148/2017 (Art. 8, commi 1 e 2), dalla quale è stata ricavata, in colonna G), la disponibilità ex post per il FOSF, dove sono confluiti i 900 milioni residuati dalla VIII salvaguardia.

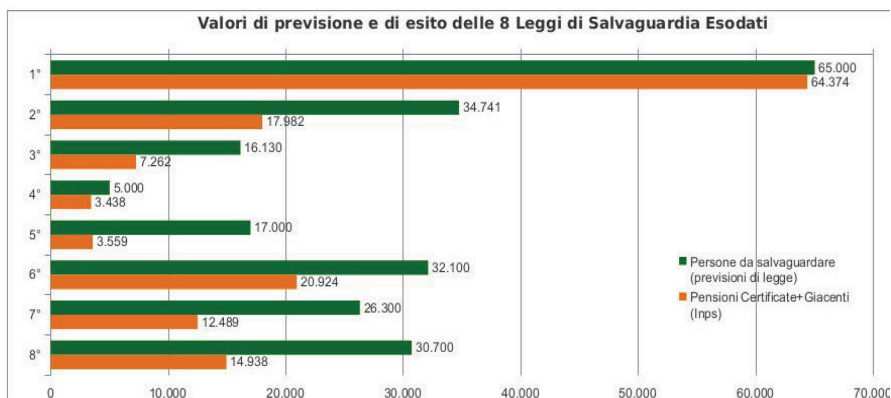
ANNO	A) OTTAVA SALVAGUARDIA LIMITE SPESA	B) OTTAVA SALVAGUARDIA LIMITE SPESA DOPO MONITORAGGIO	C) INCREMENTO FOSF	D) ULTERIORE INCREMENTO FOSF	E) EFFETTI NEG O POS PER FINANZA PUBBLICA	F) NONA SALVAGUARDIA 6000 ESODATI LIMITE SPESA (PREVISIONE)	G) DISPONIBILITÀ C) - F)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2	0,0	
2018	305,0	167,4	137,6		0,0	41,8	95,8
2019	368,0	179,3	188,7		0,0	62,4	126,3
2020	333,0	152,1	180,9		0,0	66,8	114,1
2021	261,0	121,2	139,8		0,0	56,5	83,3
2022	171,0	86,3	84,7		0,0	45,1	39,6
2023	72,0	53,7	18,3		0,0	32,1	-13,8
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8	20,0	-20,0
2025	9,0	7,2	1,8		0,0	10,4	-8,6
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1	2,7	-2,7
2027		1,5	0,0		-1,5	1,1	-1,1
2028		0,8	0,0		-0,8	0,6	-0,6
2029		0,2	0,0		-0,2	0,3	-0,3
2030		0,1	0,0		-0,1	0,1	-0,1
TOTALI	1680,0	912,9	776,6	175,2		339,9	
Importi indicati all'Art. 8, commi 1 e 2 del Decreto Fiscale n. 148/2017 ai quali si aggiungono in colonna F) i costi previsionali per la 9ª salvaguardia							

Dispositivi di Salvaguardia		Persone da salvaguardare (previsioni di legge)	Pensioni Certificate da Inps	Domande giacenti INPS	Pensioni Certificate+Giacenti (Inps)	Pensioni Liquidate	Pensioni Certificate+Giacenti su previsioni di legge*
1*	DI 2011/2011 Dm 1.06.2012	65.000	64.374	0	64.374	56.463	99,0%
2*	DI 95/2012 Dm 8.10.2012	34.741	17.531	451	17.982	13.662	51,8%
3*	Legge 228/2012 Dm 22.04.2013	16.130	7.202	60	7.262	7.141	45,0%
4*	DI 102/2013	5.000	3.424	14	3.438	3.410	68,8%
5*	Legge 147/2013 Dm 14.02.2014	17.000	3.510	49	3.559	3.474	20,9%
6*	Legge 147/2014**	32.100	20.513	411	20.924	17.000	65,2%
7*	Legge 208/2015	26.300	11.525	964	12.489	5.466	47,5%
8*	Legge di Bilancio 2017	30.700	14.018	920	14.938	11.994	48,7%
Totale		226.971	142.097	2.869	144.966	118.610	

Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio e INPS

*Il limite numerico di 32.100 previsto dalla L.124/2013 e dalla L.147/2014 è stato rivisto a seguito della Conferenza servizi relativa alle sei salvaguardie conclusasi il 9/11/2015

*La percentuale dimostra lo scostamento tra la volontà del Legislatore di risolvere la questione "esodati" e le clausole introdotte nelle singole salvaguardie



Fondi Bilaterali

“Quota 100” e anticipo di indennità di fine servizio

Parlare di destinazione di fondi pubblici a finalità apparentemente di parte - quali potrebbero essere quelle dei lavoratori prossimi alla pensione - in questi anni di crisi economica globale, sembra quasi voler esorcizzare la paura di un domani orfano di forme di tutela per chi gradualmente esaurisce le proprie energie lavorative.

Nella configurazione di un futuro in cui l'età anagrafica e la ricchezza pro-capite assumeranno sempre di più la dimensione di grandezze inversamente proporzionali, lo studio approfondito della riforma pensionistica in divenire potrebbe consentire l'isolamento di punti di forza e di debolezza, con inevitabili riflessi positivi in termini di tasso di sostituzione (assegno pensionistico/ultima retribuzione), effetto leva di una crescente coesione sociale. Essendo l'imposizione fiscale e la contribuzione nel nostro Paese giunte quasi al break-even in termini di esternalità positive che il sistema riesce ad offrire ai consociati, occorrerebbe guardare al di là dell'ulteriore e gravoso impegno della dimensione pubblica nel sistema previdenziale e assistenziale, arginando il timore di un conseguente aumento dei tributi e dei contributi per finanziare la spesa differenziale.

Da più di un decennio stiamo vivendo un'epoca che sembra aver messo in crisi l'antico concetto dello *ius imperii*; si tratta di una tendenza che vede, nei settori del welfare mix, l'agire pubblico e quello privato - in termini di intervento, competenza e responsabilità - assumere una dimensione complementare e quasi paritetica, e ciò è in parte confermato

anche nel decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il Titolo II del testo del decreto dedicato alla "Quota 100" introduce le nuove previsioni relative al pensionamento anticipato, a cui è possibile accedere con un'età minima di 62 anni e con 38 anni di contributi versati. In particolare, l'articolo 14 prevede che:

- a) si tratta di una sperimentazione triennale (2019-2021) e riguarda gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata;
- b) per maturare i 38 anni di contributi, i lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali - che non beneficiano già di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni medesime - possono chiedere il cumulo dei contributi versati;
- c) dalla data del collocamento a riposo e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'interessato non può svolgere alcuna attività lavorativa, fatta eccezione per le prestazioni occasionali, nel limite di 5.000 euro lordi su base annua;
- d) i lavoratori del settore privato che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono cessare dal servizio a partire dal 1° aprile 2019, mentre coloro i cui requisiti maturano dal 1° gennaio 2019, invece, possono accedere alla pensione dopo tre mesi;
- e) la specificità del rapporto d'impiego nella Pubblica Amministrazione fa sì che i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto legge, conseguiranno il diritto alla decorrenza della pensione dal 1° agosto 2019, mentre coloro che li maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, conseguiranno il diritto alla pensione dopo sei mesi dalla data di detta maturazione e ciò con palese disparità di trattamento rispetto ai dipendenti del settore privato.

Per la presentazione della domanda di pensionamento occorrerà rivolgersi all'amministrazione di appartenenza, e ciò dovrà avvenire almeno sei mesi prima; vi è, però, un'eccezione: per il corrente anno, il personale della scuola deve presentare domanda entro il 28 febbraio.

La nuova normativa è chiara sul punto che l'adesione a "Quota 100", per chi ne ha maturato i requisiti, è facoltativa, nel senso che la decisione spetta solo ai dipendenti, sollevando l'amministrazione di appartenenza da costrizioni di sorta. Infine, i soggetti che hanno già optato per un programma di esodo volontario (isopensione) non possono beneficiare della misura "Quota 100" e sul punto ci si chiede il perché non sia possibile ipotizzare una conversione in itinere, qualora tale ultima misura fosse più conveniente per l'interessato.

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 all'articolo 23, con riferimento ai dipendenti pubblici che optano per "Quota 100", prevede che l'indennità di fine servizio sarà "corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa" ex art. 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Ciò significa che il percepimento del TFS, avverrà solo all'epoca del raggiungimento della pensione di vecchiaia, ossia al compimento di 67 anni di età. Nel timido ten-

tativo di "istituzionalizzare" una tendenza già da tempo diffusa (ma mal normata e quindi soggetta alle feroci leggi di mercato) le singole amministrazioni avranno la possibilità di stipulare delle convenzioni ad hoc con banche o altri intermediari finanziari al fine dell'erogazione anticipata dell'indennità di fine servizio (fino a 30.000 euro), applicando tassi d'interesse agevolati per i dipendenti. Il punto critico è proprio questo: non è chiaro, infatti, cosa si intenda per tassi agevolati e rispetto a quali parametri essi debbano rapportarsi per essere considerati tali. Al fine di invogliare il ricambio generazionale dei lavoratori, all'articolo 22 del decreto è prevista l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali aventi la funzione di corrispondere un assegno straordinario a sostegno del reddito di quei dipendenti che optano per la cessazione dal lavoro fino a tre anni di anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti di "Quota 100".

Nel dettaglio, se gli accordi collettivi di secondo livello, sottoscritti anche dalle parti sociali, indicheranno il numero di dipendenti da assumere in sostituzione dei lavoratori che opteranno per questa misura, si potrà cessare dal lavoro al raggiungimento dei 59 anni di età e con 35 anni di contributi versati.

In conclusione, rispetto alle misure relative al "Trattamento di pensione anticipata 'quota 100' e altre disposizioni pensionistiche" si dovrebbe focalizzare l'attenzione, non sullo sterile tecnicismo degli strumenti in corso di adozione, bensì sui relativi costi e su chi tali costi deve sostenerli, non sottovalutando l'opportunità di una rivisitazione sistemica dei parametri di calcolo del sistema contributivo.

Riscatto dei contributi

Le novità del Decretone

L'articolo 20 del "Decretone" introduce due novità per quanto riguarda i riscatti. La prima prevede in via sperimentale per un triennio (2019-2021) la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione, anche non continuativi e per un massimo di cinque anni, a condizione che non vi sia anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996. La facoltà è esercitata a domanda dell'interessato e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 (La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto). L'onere determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti.

Seconda novità: nel decreto viene previsto un comma aggiuntivo all' art. 2 del decreto legislativo 184 del 1997, al fine di rendere meno oneroso il riscatto del periodo di laurea, da valutare con il sistema contributivo, che dà facoltà di presentare domanda di riscatto entro i 45 anni di età (questo limite potrebbe essere dichiarato incostituzionale); l'onere previsto per ogni anno da riscattare è pari al livello minimo imponibile di cui all'art. 1 comma 3 della legge 233/1990 (per l'anno 2019 è 15.878 euro) moltiplicato per l'aliquota di computo (33%) delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti, vigenti al momento della domanda.

La nostra controproposta: le future pensioni verranno liquidate con il calcolo totalmente

contributivo ed anche nel caso di pensioni liquidate con il calcolo misto (retributivo/contributivo), la quota contributiva sarà preponderante e ciò inciderà molto sull'importo della pensione. Sull'inadeguatezza delle pensioni future è in atto, da tempo, un acceso dibattito che ha portato ad una frattura intergenerazionale e, come è noto, nel Verbale stipulato dal Governo Renzi con i sindacati, uno degli impegni previsti, riguardava appunto come garantire un reddito di pensione adeguato per coloro che hanno iniziato il lavoro a partire dal 1990. Dai dati forniti dall'Inps nella precedente legislatura, risulta evidente che molti di coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo gli anni 90, soprattutto nel settore privato, hanno molti periodi non coperti da contribuzione, causati sicuramente dalla precarietà dei rapporti di lavoro o anche dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

Per le ragioni di cui sopra riteniamo che la norme introdotte nel decreto possa essere modificate nel modo seguente:

- estendere la norma che prevede un onere più conveniente per il riscatto della laurea, anche a tutti coloro che hanno la necessità di coprire dei periodi senza contribuzione, fermo restando il limite massimo di cinque anni;
- eliminare il limite dei 45 anni per il riscatto del periodo di laurea che, si ribadisce, potrebbe incorrere in un pronunciamento di illegittimità;
- estendere la norma anche a coloro che hanno dei contributi accreditati prima del 1 gennaio 1996, fermo restando che i periodi oggetto di riscatto verranno collocati nella quota contributiva, quindi post 1 gennaio 1996;
- rendere la norma prevista dal comma 1 dell'art. 20 strutturale, in quanto non comporta oneri futuri. Con il calcolo - contributivo o quasi totalmente contributivo - per coloro che sono nel misto, l'importo della pensione sarà commisurato ai contributi versati e come è noto l'eventuale quota retributiva sarà sempre meno rilevante.